



# FEDERAZIONE ITALIANA DI TIRO CON L'ARCO

Segreteria Federale  
Circolare n. 10/2025

Roma, 22 gennaio 2025  
Prot. n. 00156

A tutte le

- SOCIETÀ AFFILIATE
- ORGANI CENTRALI E TERRITORIALI

Loro indirizzi

OGGETTO: esenzione fiscale per i premi sportivi erogati agli atleti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche

Con la presente, si comunica che, a seguito delle disposizioni della Legge n. 18/2024, l'esenzione fiscale per i premi sportivi erogati agli atleti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche, prevista fino al 31 dicembre 2024, **non è stata prorogata**.

In particolare, si segnala quanto segue:

1. Esenzione fiscale per i premi fino a 300 euro (fino al 31 dicembre 2024):

- Fino al 31 dicembre 2024, la normativa vigente prevedeva un'esenzione fiscale per i premi erogati in denaro o in natura agli atleti che partecipano a competizioni sportive di natura dilettantistica, a condizione che l'importo complessivo del premio non superasse la somma di 300 euro. Questa esenzione fiscale si applicava esclusivamente agli importi che rientravano entro il limite di 300 euro, permettendo quindi agli enti sportivi di premiare gli atleti senza dover applicare le ordinarie imposte sul reddito, semplificando le procedure fiscali.
- Ritenuta Irpef sui premi superiori a 300 euro: Qualora l'importo complessivo dei premi erogati da uno stesso ente sportivo a un atleta superasse la cifra di 300 euro, l'intero ammontare dei premi erogati era soggetto a una ritenuta alla fonte pari al 20%, applicata a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef). In questi casi, l'ente sportivo era tenuto ad operare la ritenuta fiscale sull'intero importo erogato, senza possibilità di esenzione, e a versarla all'Erario.

2. Novità per l'anno 2025:

- A partire dal 1° gennaio 2025, e in assenza di eventuali proroghe legislative, la situazione cambia significativamente. Infatti, qualsiasi importo erogato come premio per i risultati ottenuti dagli atleti nelle manifestazioni sportive, indipendentemente dall'ammontare del premio stesso, sarà soggetto alla ritenuta Irpef del 20%, così come previsto dall'articolo 30, secondo comma, del DPR 600/1973. Ciò significa che anche i premi di importo inferiore a 300 euro, che in passato erano esenti da tassazione, saranno ora soggetti a tale ritenuta fiscale.

Tale modifica comporta una revisione delle modalità di erogazione dei premi e richiede un tempestivo adeguamento a tali disposizioni, applicando la ritenuta fiscale sui premi a partire dal 1° gennaio 2025. È quindi fondamentale che questi cambiamenti siano considerati nelle politiche di premiazione e si proceda con l'applicazione della ritenuta alla fonte in modo corretto e tempestivo.

**Federazione Italiana di Tiro con l'Arco**

Via Vitorchiano, 113/115 - 00189 Roma  
C.F. 80063130159 - P.IVA 05525461009



Federazione Sportiva Nazionale  
Riconosciuta dal CONI



Federazione Sportiva Paralimpica  
Riconosciuta dal CIP



[www.fitarco-italia.org](http://www.fitarco-italia.org)



# FEDERAZIONE ITALIANA DI TIRO CON L'ARCO

Si consiglia pertanto di prestare particolare attenzione a queste modifiche normative e di adottare le necessarie misure per garantire la corretta applicazione della normativa fiscale in materia di premi sportivi.

Nel restare a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, si coglie l'occasione per inviare i più cordiali saluti.

Il Segretario Generale  
(Ivan Braido)